Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1976

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIVINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2015

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di portare armi

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a restituire il giusto e corretto equilibrio in materia di rilascio delle licenze di portare armi.

Si registra difatti nell'ultimo anno un'applicazione delle norme che prescrivono i criteri per il rilascio delle licenze di portare armi che sta in modo irrazionale rendendo questo diritto sempre meno accessibile.

Se è vero che da un lato in materia di armi e dei relativi rischi connessi al possesso si debba agire con estrema cautela perché è in gioco la sicurezza dei cittadini, dall'altro lato non è giusto non considerare il fatto che chi richiede una licenza per portare armi lo fa nel rispetto della legge con l'unico obiettivo di usare le armi per finalità legittime come ad esempio l'attività venatoria.

È noto difatti che chi ha intenzione di procurarsi un'arma per finalità diverse da quelle che la legge riconosce legittime non ricorre certamente ad una richiesta ufficiale di rilascio di una licenza ma si procura l'arma nel mercato clandestino della criminalità.

Il legislatore con lungimiranza e responsabilità deve saper legiferare fissando norme certe e limitando il più possibile la discrezionalità di interpretazione che altro non fa che generare un diverso trattamento di medesime situazioni.

La finalità del presente disegno di legge è quella di fissare criteri certi per poter applicare in modo equo la normativa per il rilascio delle licenze andando a novellare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in un'ottica di limitare il più possibile interpretazioni eccessivamente discrezionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo la parola: «abuso» è inserita la seguente: «dimostrato»;

b) all'articolo 11:

1) al primo comma, capoverso 2°, le parole: «all'ammonizione o» sono soppresse;

2) al secondo comma, dopo le parole: «con violenza» sono inserite le seguenti: «qualora non sia intervenuta la riabilitazione», la parola: «furto,» è soppressa e le parole: «o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità»;

c) all'articolo 34:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a meno che non sia munito di licenza di porto d'armi e che le armi trasportate siano in numero non superiore a sei; nessun limite si applica per le parti d'arma»;

2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se non munito di licenza di porto d'armi»;

d) all'articolo 40, le parole: «per ragioni» sono sostituite dalle seguenti: «per gravissime ragioni»;

e) all'articolo 42 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I titolari di licenza di commercio armi, munizioni e prodotti esplodenti, di riparazione armi, di produzione armi da guerra, e i loro rappresentanti, hanno diritto al rilascio di porto d'armi per difesa personale,

per arma lunga e corta, la cui durata è triennale e subordinata al pagamento della tassa annuale e alla consegna annuale all'autorità del certificato medico rilasciato dal medico curante. L'autorità provvede al rinnovo triennale in un tempo non superiore a trenta giorni»;

f) all'articolo 43:

1) al primo comma, lettera *a)*, la parola: «furto,» è soppressa;

2) al primo comma, lettera *b)*, le parole: «o resistenza» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non sia intervenuta la riabilitazione»;

3) al primo comma, la lettera *c)* è abrogata;

4) il secondo comma è abrogato.

€ 1,00